



AREA PATRIMONIO
E SERVIZI ECONOMICI

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0007581
del 06/02/2013
classif. X/4

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di
Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Direttori delle Aree:

- Supporto strategico e comunicazione
- Supporto alla ricerca
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Servizi agli studenti
- Internazionalizzazione
- Contabilità, finanza e controllo di
gestione
- Risorse umane
- Gestione edilizia
- Affari Istituzionali
- Affari legali
- Patrimonio e servizi economici



- Organizzazione e sviluppo
Al Direttore del Centro Infosapienza
Al Direttore del Centro di Medicina
Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per
la Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Novità in materia di acquisti introdotte dalle c.d. "Spending review" e dalla Legge di stabilità 2013 – Legge 6/7/2012 n. 94, Legge 7/8/2012 n. 135, Legge 24/12/2012 n. 228 e Legge 17/12/2012 n. 221 - Modalità operative.

Si segnalano le novità di maggior rilievo riguardanti gli acquisti e si forniscono le relative modalità operative, a seguito della **Legge 6/7/2012 n. 94** (c.d. "spending review 1") di conversione, con modifiche, del D.L. 7/5/2012 n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", della **Legge 7/8/2012 n. 135** (c.d. "spending review 2"), di conversione, con modifiche, del D.L. 6/7/2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e della **Legge 24/12/2012 n. 228** "Legge di stabilità 2013".

ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI

Art. 7 co. 2 Legge n. 94/2012 – art. 1 co. 149 Legge n. 228/2012.

E' fatto obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attualmente fissata in Euro 200.000,00, Iva esclusa, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa.

E', pertanto, opportuno, invitare i fornitori, di cui abitualmente ci si avvale, ad abilitarsi presso il MEPA.

Per l'approvvigionamento di beni e servizi non presenti all'interno del MEPA, in assenza di un mercato elettronico realizzato presso l'Ateneo, alternativa prevista nella norma soprarichiamata, è



possibile procedere all'acquisto, previa effettuazione di indagine di mercato.

Con riferimento agli acquisti in argomento, l'art. 1 co. 149 della Legge n. 228/2012 ha previsto, per le Università, la definizione, con decreto del MIUR, di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni. I risultati conseguiti dalle singole istituzioni, a decorrere dal 1/1/2014, saranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Ai fini dell'utilizzo del MEPA è necessario, preliminarmente, dotarsi della **firma digitale**, quindi procedere alla **registrazione al Sistema di e-procurement** e richiedere l'abilitazione, mediante le procedure presenti sul portale www.acquistinretepa.it (sezione "REGISTRATI").

Si fa presente che sul link :

<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/index.html?fromReset=true> vi sono alcuni strumenti di supporto nell'utilizzo della funzionalità della piattaforma elettronica, quali filmati dimostrativi e guide operative.

L'utilizzo del MEPA consente di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

- a. mediante un Ordine diretto di acquisto (OdA), quando l'importo dell'acquisto sia inferiore ad Euro 40.000,00, Iva esclusa;
- b. mediante una Richiesta di Offerta (RdO) ad almeno cinque fornitori presenti sul MEPA, per acquisti di importo inferiore ad Euro 200.000,00, Iva esclusa.

E' possibile utilizzare la Richiesta di Offerta (RdO) anche per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, Iva esclusa, rivolgendo tale richiesta a uno o più fornitori.

Qualora l'importo dell'acquisto sia pari o superiore ad Euro 40.000,00, Iva esclusa, si dovrà provvedere a **rendere noto l'esito della procedura** (ai sensi dell'art. 331 co. 3 D.P.R. 207/2010 ss.mm. e ii), mediante **avviso** da pubblicarsi sul **sito internet** e contenente l'oggetto, il nominativo dell'affidatario e l'importo del contratto.

Al termine della procedura di scelta, occorrerà verificare, nei confronti dell'**affidatario**, il possesso dei requisiti.

Si rende noto, che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con delibera del 24/12/2012, ha istituito, in attuazione dell'art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) D.Lgs. 163/06 ss.mm. e ii., un sistema denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) che consente alle stazioni appaltanti, mediante apposita procedura descritta nella delibera stessa, di acquisire



la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

L'art. 9 della delibera succitata prevede che l'utilizzo del sistema AVCPASS, per gli appalti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 svolti mediante il ricorso al mercato elettronico, decorre secondo le seguenti scadenze temporali:

dal 1/10/2013; in via transitoria, fino al 31/12/2013 è possibile continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.

Dal 1/1/2014 entra in vigore il regime di obbligatorietà del sistema AVCPASS.

Il **contratto** relativo ad acquisti effettuati mediante il MEPA è stipulato per scrittura privata, o attraverso lo scambio di documenti di offerta e accettazione, firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

Il contratto può, inoltre, essere immediatamente stipulato. Allo stesso, infatti, non si applica il termine dilatorio, per la stipula dei contratti, di 35 giorni, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11 co. 10-bis D.Lgs. 163/06 ss.mm. e ii. come modificato dall'art. 11 della Legge 94/2012).

OBBLIGO DI STIPULA DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA

Art. 6 co. 3 Legge 221/2012

E' stato introdotto l'obbligo, a pena di nullità, di stipula dei contratti in modalità elettronica. Detto obbligo è esteso anche ai contratti stipulati mediante scrittura privata.

La suddetta modalità di stipula comporta l'**obbligo**, per i sottoscrittori, di **munirsi della firma digitale**.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 7 co. 8 D.Lgs. 163/06 ss.mm. e ii. come modificato dall'art. 8 co. 2-bis della Legge 94/2012

E' stato abbassato da Euro 150.000,00 ad Euro **50.000,00** l'importo contrattuale, superato il quale devono essere osservati gli **obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici** di cui all'art. 7 co. 8 del Codice dei Contratti.



DIRITTO DI RECESSO – INSERIMENTO AUTOMATICO NEI CONTRATTI.

Art.1 co. 13 della Legge 135/2012, modificato dalla Legge 228/2012

E'possibile **recedere** in qualsiasi tempo da un contratto già stipulato, avente ad oggetto **forniture o servizi**, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il suddetto diritto di recesso è limitato al caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle **convenzioni** stipulate da CONSIP, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite della convenzione.

I Responsabili unici del procedimento (Rup), dunque, debbono verificare l'eventuale esistenza, in presenza di beni comparabili, di convenzioni CONSIP che prevedano condizioni più favorevoli rispetto a quelle dei contratti stipulati.

Qualora il Rup accerti la sussistenza del presupposto che determina il diritto-dovere di recesso dovrà darne comunicazione all'appaltatore. Qualora quest'ultimo non acconsenta alla modifica, si procederà al recesso nei termini sopradetti.

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso.

Le comunicazioni inerenti l'esercizio o meno del recesso debbono essere inviate dai Rup al Direttore dell'Area Affari Istituzionali (ARAI) dell'Ateneo, che provvederà, qualora l'Ateneo **non eserciti il diritto di recesso**, a darne **comunicazione alla Corte dei Conti**, entro il 30 giugno di ogni anno.

AFFIDAMENTI IN HOUSE

Art. 4 co. 8 della Legge 135/2012 modificato dall'art. 34 co.27 Legge 221/2012

A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di **società di capitale interamente pubblico**, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la



gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.

CORRISPONDENZA QUOTE DI PARTECIPAZIONE – QUOTE DI ESECUZIONE PER I SOLI LAVORI

Art. 37 co. 13 D.Lgs. 163/06 ss.mm. e ii. come modificato dall'art. 1 co. 2-bis lett. a) della Legge 135/2012

Per gli appalti di servizi e forniture non sussiste più, per le Imprese associate, l'obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Nel solo caso di lavori "I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento".

MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PUBBLICHE

1. CONTROLLO REQUISITI SOLA AGGIUDICATARIA

Art.2 co. 1-bis D.Lgs. 163/06 ss.mm. e ii. come modificato dall'art.1 co.2 Legge 135/2012

Nell'ottica di favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese, è stato stabilito che "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese".

Qualora la seconda classificata rientri nelle categorie delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) la stazione appaltante effettuerà i controlli sul possesso dei requisiti speciali, di cui all'art. 48 co. 2 Codice dei contratti, sulla sola Impresa aggiudicataria e non anche sul concorrente secondo in graduatoria (art. 13 co. 4 Legge 11/11/2011 n. 180).

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella determinazione n. 4 del 10/10/2012, con la quale ha fornito indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara, ha ritenuto



che il suddetto art. 13 riguarda esclusivamente i controlli ex art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, ossia i controlli in fase di aggiudicazione e non anche i controlli a campione di cui al comma 1 del predetto articolo.

Si ricorda che nelle procedure in economia è necessario procedere ai controlli esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario.

Le categorie delle "micro, piccole e medie imprese" (**MPMI**) sono così definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6/5/2003:

la **microimpresa** è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;

la **piccola impresa** è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;

la **media impresa** è un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

2. REQUISITO FATTURATO AZIENDALE

Art. 41 co. 2 D.Lgs. 163/06 ss.mm. e ii. come modificato dall'art. 1 co 2-bis lett. b) della Legge 135/2012

Al fine di favorire l'accesso delle imprese di nuova costituzione, è stata sancita l'illegittimità dei criteri "che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale".

E' possibile, secondo quanto previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nella determinazione n. 4 del 10/10/2012, prevedere, quale requisito di partecipazione, il fatturato globale aziendale, previa motivazione, a titolo esemplificativo, circa l'entità, la complessità o la specificità dell'appalto, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.



3. ACQUISTI DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI CON ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Art. 4 co. 6 della Legge 135/2012

A decorrere dal 1 gennaio 2013, sarà possibile acquisire, a titolo oneroso, servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni da enti di diritto privato (di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile) soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Gli enti di diritto privato che forniscono servizi all'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Restano escluse dalla suddetta disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla Legge 11/8/1991 n.266, le organizzazioni non governative di cui alla Legge 26/2/1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

4. OBBLIGO DI RICORSO A CONSIP SPA

Art. 1 co. 150 della Legge n. 228/2012 - Art. 1 co. 3 e 7 della Legge n. 135/12

Le Università hanno l'obbligo di approvvigionarsi per beni e servizi mediante l'utilizzo delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1 co. 150 della Legge n. 228/2012).

Qualora la convenzione stipulata da Consip S.p.A non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, è possibile procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione (art.1 co. 3 della Legge n. 135/2012).

Si segnala che per le categorie merceologiche quali: **energia elettrica; gas; carburanti rete ed extra-rete; combustibili per riscaldamento;**



telefonia fissa e mobile, categorie suscettibili di variazione ed ampliamento con successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le quali vige, parimenti, l'obbligo di approvvigionamento mediante le Convenzioni Consip S.p.A., è dettata una disciplina peculiare.

Per le sopraelencate categorie merceologiche è, infatti, fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, al di fuori dell'obbligo di utilizzo delle Convenzioni Consip S.p.A., a condizione che:

- conseguano ad approvvigionamenti a procedura di evidenza pubblica;
- prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle Convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SPA.

I contratti, nei casi suddetti, dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP, che prevedano condizioni più favorevoli.

I contratti stipulati in violazione della suddetta disposizione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Certo della puntuale applicazione delle disposizioni summenzionate, con riserva di comunicare eventuali chiarimenti interpretativi, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE